

**INDICE**

<b>1</b>	<b>SCOPO E PREMESSA.....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>ITER DI CERTIFICAZIONE.....</b>	<b>2</b>
2.1	<i>Richiesta di certificazione e presentazione della domanda.....</i>	2
2.2	<i>Obblighi da parte dell'installatore.....</i>	2
2.3	<i>Documentazione tecnica.....</i>	3
2.3.1	<i>Allegato V.....</i>	3
2.3.2	<i>Allegato VIII.....</i>	3
2.4	<i>Esame della domanda ed esecuzione delle prove.....</i>	3
2.4.1	<i>Allegato V.....</i>	4
2.4.2	<i>Allegato VIII.....</i>	4
2.5	<i>Emissione della Certificazione UE e condizioni per il mantenimento.....</i>	5
2.5.1	<i>Allegato V e VIII.....</i>	5
2.6	<i>Accordo preventivo per installare ascensori in deroga.....</i>	5
<b>3</b>	<b>OBBLIGHI DELL'INSTALLATORE.....</b>	<b>5</b>
3.1	<i>Allegato V.....</i>	5
3.2	<i>Allegato VIII.....</i>	5
3.3	<i>Reclami all'installatore.....</i>	6
3.4	<i>Libero accesso per gli Enti di Controllo / Accredimento.....</i>	6
3.5	<i>Segnalazioni sugli ascensori certificati o sottoposti a verifica periodica.....</i>	6
<b>4</b>	<b>MARCATURA CE.....</b>	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI.....</b>	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196.....</b>	<b>6</b>
<b>7</b>	<b>RICORSI.....</b>	<b>7</b>
<b>8</b>	<b>RECLAMI.....</b>	<b>7</b>
<b>9</b>	<b>ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI.....</b>	<b>7</b>
<b>10</b>	<b>REVISIONE PREZZI.....</b>	<b>7</b>
<b>11</b>	<b>UTILIZZO DI MARCHI E LOGHI.....</b>	<b>7</b>

<i>Rev.</i>	<i>Sintesi delle modifiche</i>	<i>Redatto</i>	<i>Approvato</i>
12	Chiarimenti relativamente al ruolo dell'installatore durante le verifiche	Luigi Zucca - Flavio Banfi	Roberto Cusolito

## **1 SCOPO E PREMESSA**

Il presente Regolamento stabilisce le modalità seguite da ITALCERT S.r.l. (di seguito denominata "ITALCERT") per la gestione delle attività di certificazione di ascensori in relazione agli Allegati V e VIII della direttiva 2014/33/UE.

L'applicabilità del presente regolamento è vincolata alla entrata in vigore delle prescrizioni previste dalla Direttiva 2014/33/UE.

Per ogni definizione non specificata nel presente Regolamento si fa riferimento a quanto definito nella Direttiva 2014/33/UE.

Le attività di certificazione secondo allegati V (Esame finale degli Ascensori) e allegato VIII (Conformità basata sulla verifica dell'unità per gli ascensori) vengono nel seguito denominate "collaudi".

## **2 ITER DI CERTIFICAZIONE**

### **2.1 Richiesta di certificazione e presentazione della domanda**

Prima dell'attivazione dell'iter di certificazione l'installatore trasmette a ITALCERT le informazioni necessarie utilizzando il modulo di richiesta ASC 07 (sia per allegato V che VIII)

La domanda di certificazione è presentata a ITALCERT dall'installatore e deve comprendere i documenti previsti dalla domanda in oggetto.

L'installatore ne dichiara la presa visione ed accettazione su ogni domanda di collaudo trasmessa in Italcert.

### **2.2 Obblighi da parte dell'installatore**

Con la presentazione della domanda l'installatore garantisce che:

- è a conoscenza ed approva le condizioni riportate nel presente Documento;
- l'ascensore oggetto della domanda non è stato oggetto di precedente decisione di rifiuto di Certificazione da parte di altro Organismo Notificato;
- che nessuna analoga richiesta di rilascio di Certificazione è stata sottoposta ad altro Organismo Notificato;
- che l'ascensore o il componente di sicurezza messi a disposizione per la presente Domanda sono identici a quelli prodotti in serie e che non sono stati modificati ai fini del rilascio della Certificazione.
- non saranno messi in servizio ascensori di cui è richiesta la certificazione, prima della conclusione con esito positivo dell'iter di certificazione.
- All'atto dell'immissione sul mercato di un ascensore, gli installatori garantiscono che esso sia stato progettato, fabbricato, installato e sottoposto a prova conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I.
- L'installatore conserva la documentazione tecnica, la dichiarazione di conformità UE e, se del caso, l'approvazione o le approvazioni per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'ascensore è stato immesso sul mercato.
- Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un ascensore, gli installatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, esaminano i reclami e gli ascensori non conformi, mantengono, se del caso, un registro degli stessi.
- Gli installatori garantiscono che sugli ascensori sia apposto un numero identificativo del tipo, della serie o del lotto o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione.
- Gli installatori indicano sull'ascensore il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati. L'indirizzo deve indicare un unico punto presso il quale l'installatore può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l'utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato e, per gli ascensori immessi sul mercato italiano, sono in lingua italiana.
- Gli installatori garantiscono che l'ascensore sia accompagnato dalle istruzioni di cui all'allegato I, punto 6.2, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali, e, per gli ascensori immessi sul mercato italiano, in lingua italiana. Dette istruzioni, come pure le eventuali etichettature, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.
- Gli installatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un ascensore da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale ascensore. Inoltre, qualora l'ascensore presenti un rischio, gli installatori informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed, eventualmente, le altre autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno immesso l'ascensore sul mercato, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

- Gli installatori, a seguito di una richiesta motivata da parte di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell'ascensore al presente regolamento, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità e, per gli ascensori immessi sul mercato italiano, in lingua italiana. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli ascensori da essi immessi sul mercato.

### **2.3 Documentazione tecnica**

Per l'effettuazione dell'iter di certificazione e il suo completamento il richiedente deve presentare la documentazione tecnica pertinente per l'allegato di certificazione richiesto, e in particolare:

#### **2.3.1 Allegato V**

La documentazione tecnica deve consentire verificare se l'ascensore è:

- conforme all'ascensore modello o tipo approvato in conformità dell'Allegato IV B,
- se è stato progettato in conformità ad un ascensore per il quale sia stato attuato un sistema di garanzia della qualità conforme all'allegato XI, integrato da un controllo del progetto ove questo non sia interamente conforme alle norme armonizzate e contenere i seguenti elementi minimi (l'elenco esaustivo dei documenti da mettere a disposizione di ITALCERT è contenuto nella domanda ASC 07):
- il progetto d'insieme dell'ascensore;
- i disegni e gli schemi necessari all'esame finale e in particolare gli schemi dei circuiti di comando;
- un esemplare delle istruzioni per l'uso;
- l'attestato di esame UE del tipo.

ITALCERT non può esigere disegni dettagliati o informazioni precise non necessari per la verifica della conformità dell'ascensore da commercializzare con l'ascensore modello descritto nella dichiarazione di esame UE del tipo.

#### **2.3.2 Allegato VIII**

La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dell'ascensore ai requisiti del documento di riferimento di cui al par. 3, di comprendere il suo progetto, la sua installazione ed il suo funzionamento.

La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dell'ascensore alle disposizioni della Direttiva 2014/33/UE nonché di comprenderne la progettazione, il funzionamento e l'installazione. In particolare la documentazione tecnica deve riportare i seguenti elementi minimi (l'elenco esaustivo dei documenti da mettere a disposizione di ITALCERT è contenuto nella domanda ASC 07):

- una descrizione generale dell'ascensore;
- i disegni e gli schemi di progettazione e di fabbricazione;
- le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell'ascensore;
- un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza della direttiva, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
- una copia dei certificati di esame UE del tipo dei componenti di sicurezza per ascensori incorporati nell'ascensore;
- i risultati dei calcoli di progettazione eseguiti o fatti eseguire dall'installatore;
- le relazioni sulle prove effettuate;
- un esemplare delle istruzioni di cui al punto 6.2 dell'allegato I.

### **2.4 Esame della domanda ed esecuzione delle prove**

Il nominativo dell'incaricato per l'effettuazione delle attività di esame della documentazione e di collaudo, è indicato nel testo dell'Accordo Quadro sottoscritto tra Italcert e l'installatore. Qualora per esigenze operative Italcert ravveda la necessità di affidare ad altro ispettore l'incarico per l'effettuazione delle attività di collaudo,

Italcert ne fa debita comunicazione all'installatore. Quest'ultimo ha facoltà di chiedere la sostituzione dell'ispettore laddove esistano comprovati motivi di conflitto di interesse.

La segreteria di Italcert e l'ispettore incaricato hanno il compito di verificare se le informazioni ricevute con la domanda di certificazione o a seguito di essa sono complete e non contraddittorie; laddove risulti necessario, ITALCERT chiederà al cliente / installatore l'invio di ulteriore documentazione o di comunicazioni a integrazioni della domanda presentata. In casi particolari potrà anche essere richiesto di ripresentare la domanda di certificazione.

Le attività di verifica e prova per la certificazione debbono avvenire alla presenza di un rappresentante dell'installatore, il quale dovrà effettuare su indicazione dell'ispettore di ITALCERT le necessarie manovre sull'impianto al fine di poter eseguire le verifiche richieste dalle norme di riferimento. Laddove siano previste delle misurazioni strumentali (come ad esempio la verifica dell'isolamento) l'ispettore di Italcert potrà effettuare la misura in prima persona o di concerto con l'installatore.

Nello specifico le attività volte al rilascio della certificazione sono le seguenti:

#### *2.4.1 Allegato V*

La verifica di conformità dell'ascensore comprende sia la valutazione della completezza e congruità della documentazione tecnica fornita dal richiedente, sia l'effettuazione a cura dell'ispettore incaricato di una ispezione presso il luogo dove l'ascensore è stato installato con lo scopo di:

- verificare, sulla base della documentazione pertinente, se l'ascensore è conforme all'ascensore modello approvato in conformità dell'allegato IV B, ovvero se è stato progettato in conformità ad un ascensore per il quale sia stato attuato un sistema di garanzia della qualità conforme all'allegato XI, integrato da un controllo del progetto ove questo non sia interamente conforme alle norme armonizzate,
- effettuare alla presenza dell'installatore le prove e gli esami necessari per verificare la conformità dell'ascensore ai requisiti stabiliti nella parte pertinente delle norme UNI EN 81-1 e UNI EN 81-2, ovvero UNI EN 81-20.

Le verifiche e test includono:

- il funzionamento dell'ascensore a vuoto e a pieno carico nominale per assicurarsi del montaggio a regola d'arte e del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza (fine corsa, bloccaggi, ecc.);
- il funzionamento dell'ascensore a pieno carico nominale e a vuoto per assicurarsi del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza in caso di mancanza di energia;
- una prova statica con un carico uguale a 1,25 volte il carico nominale (Il carico nominale è quello indicato al paragrafo 5 dell'allegato I requisiti della Direttiva).

Dopo tali prove, ITALCERT si accerta che non si siano prodotti deformazioni o deterioramenti che possono compromettere l'utilizzazione dell'ascensore.

A seguito delle attività di prova e verifica l'ispettore di ITALCERT rilascia all'installatore un verbale di esito preliminare; tale verbale attesta l'avvenuta esecuzione delle prove ma non attesta la conformità UE dell'ascensore, per la quale è necessaria una valutazione complessiva di delibera come descritto al successivo paragrafo § 2.5.2.

#### *2.4.2 Allegato VIII*

La verifica di conformità dell'ascensore comprende sia la valutazione della completezza e congruità della documentazione tecnica fornita dal richiedente, sia l'effettuazione a cura dell'ispettore incaricato di una ispezione presso il luogo dove l'ascensore è stato installato con lo scopo di:

- verificare, sulla base della documentazione pertinente, se l'ascensore è conforme a quanto indicato nella documentazione tecnica presentata a ITALCERT;
- fare effettuare alla propria presenza le prove e gli esami necessari per verificare la conformità dell'ascensore ai requisiti stabiliti nella parte pertinente delle norme UNI EN 81-1 e UNI EN 81-2, ovvero UNI EN 81-20.

Le verifiche e test includono:

- il funzionamento dell'ascensore a vuoto e a pieno carico nominale per assicurarsi del montaggio a regola d'arte e del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza (fine corsa, bloccaggi, ecc.);
- il funzionamento dell'ascensore a pieno carico nominale e a vuoto per assicurarsi del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza in caso di mancanza di energia;
- una prova statica con un carico uguale a 1,25 volte il carico nominale (Il carico nominale è quello indicato al paragrafo 5 dell'allegato I requisiti della Direttiva).

Dopo tali prove, ITALCERT si accerta che non si siano prodotti deformazioni o deterioramenti che possono compromettere l'utilizzazione dell'ascensore.

A seguito delle attività di prova e verifica l'ispettore di ITALCERT rilascia all'installatore un verbale di esito preliminare; tale verbale attesta l'avvenuta esecuzione delle prove ma non attesta la conformità UE dell'ascensore, per la quale è necessaria una valutazione complessiva di delibera come descritto al successivo paragrafo § 2.5.2.

## **2.5 Emissione della Certificazione UE e condizioni per il mantenimento**

### **2.5.1 Allegato V e VIII**

A seguito dell'avvenuta esecuzione delle attività di verifica e prova, la documentazione di pertinenza viene elaborata da un Comitato indipendente, che emetterà il giudizio sul rilascio o meno della certificazione UE.

In caso di esito negativo, ITALCERT informa l'installatore delle azioni / richieste da ottemperare.

In caso di esito positivo, ITALCERT rilascia un attestato di conformità UE, a seguito del quale l'installatore dell'ascensore appone la marcatura CE con il riferimento del numero di identificazione di ITALCERT (0426) e redige la dichiarazione di conformità.

## **2.6 Accordo preventivo per installare ascensori in deroga**

ITALCERT, in quanto Organismo Notificato, può effettuare le attività previste dal decreto ministeriale del 19 marzo 2015 relativamente all'accordo preventivo per l'installazione di ascensori nei casi in cui non sia possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina.

Gli interessati debbono presentare ad ITALCERT la documentazione prevista dal Decreto citato all'art 1, comma 1, come dettagliato alla Sezione I.

Tutti i documenti presentati debbono essere firmati in originale dal soggetto che li ha redatti e in conformità con le prescrizioni previste dal Decreto citato; deve pertanto essere sempre chiaro il nome del soggetto che ha firmato i documenti e la sua qualifica / ruolo. I documenti possono essere presentati in forma cartacea o scansionata, purché siano rispettati i requisiti relativi alla firma degli stessi.

Per quanto attiene la "Dichiarazione attestante impedimenti oggettivi" essa dovrà essere redatta in conformità alle disposizioni del DPR 445 art 47 relativamente alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate.

Il richiedente è pertanto pienamente responsabile della veridicità delle informazioni riportate nei documenti richiesti, con particolare riferimento alla documentazione attestante gli impedimenti oggettivi.

ITALCERT effettua la valutazione di completezza e coerenza della documentazione presentata su base documentale, riservandosi però la possibilità di svolgere approfondimenti nei casi in cui emergano situazioni non adeguatamente chiarite; ciò può includere anche un sopralluogo presso l'edificio dove dovrà essere realizzato l'impianto.

A seguito di esame della documentazione con esito positivo ITALCERT rilascerà una certificazione ai sensi del decreto citato, che il richiedente dovrà presentare agli Enti competenti con le modalità previste dal decreto stesso.

Nell'affidare a ITALCERT l'incarico per la certificazione di cui sopra, il richiedente è consapevole di tutte le prescrizioni previste dal Decreto Ministeriale del 19 marzo 2015, in particolare con riferimento agli obblighi previsti per ITALCERT di trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico della documentazione ricevuta dal richiedente.

## **3 OBBLIGHI DELL'INSTALLATORE**

### **3.1 Allegato V**

L'installatore dell'ascensore deve adottare le azioni necessarie per garantire che l'ascensore commercializzato sia conforme all'ascensore modello descritto nell'attestato di esame UE del tipo e soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e salute ad esso applicabili.

L'installatore dell'ascensore deve conservare copia della dichiarazione UE di conformità e dell'attestato di esame finale per 10 anni a decorrere dalla messa in servizio dell'ascensore.

### **3.2 Allegato VIII**

L'installatore prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dell'ascensore ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato I.

L'installatore dell'ascensore conserva con la documentazione tecnica una copia dell'attestato di conformità per dieci anni a decorrere dalla messa in servizio dell'ascensore.

### **3.3 Reclami all'installatore**

L'installatore mantiene una registrazione di tutti i reclami di cui viene a conoscenza relativi alla conformità dei prodotti certificati rispetto ai requisiti della norma di riferimento e li rende disponibili su richiesta ad ITALCERT; adottano le opportune azioni correttive a seguito di tali reclami e documentano le azioni adottate.

### **3.4 Libero accesso per gli Enti di Controllo / Accreditemento**

Il richiedente deve consentire l'accesso di osservatori designati dagli Enti di Controllo / Accreditemento nello svolgimento dei propri compiti di controllo e monitoraggio delle attività svolte da ITALCERT in qualità di Ente di Certificazione e Ispezione. La presenza di tali osservatori avverrà sempre in accompagnamento a personale di ITALCERT. La notifica della presenza di tali osservatori potrebbe avvenire con preavviso minimo (fino a 3 giorni), senza che questo possa essere motivo di non accettazione da parte del Richiedente della loro presenza. La mancata accettazione della presenza di tali osservatori da parte del Richiedente determina l'interruzione dell'iter di certificazione avviato, che potrà essere definitivamente sospeso nel perdurare del diniego in questione.

### **3.5 Segnalazioni sugli ascensori certificati o sottoposti a verifica periodica**

Laddove ITALCERT riceva una segnalazione su un ascensore certificato da ITALCERT da parte di un utilizzatore o da parte di un soggetto differente dall'installatore, ITALCERT si riserva la possibilità (in base alla natura e appropriatezza della segnalazione ricevuta) di richiedere all'installatore (in base alle effettive competenze) una valutazione della segnalazione ricevuta, con la finalità sia di rimuovere il problema emerso sia di valutare l'effetto reale o potenziale su altri ascensori installati.

Laddove la segnalazione riguardi inadempienze che siano di competenza del proprietario dell'ascensore, ITALCERT potrà richiedere di effettuare una ispezione straordinaria per valutare l'appropriatezza della segnalazione e fornire specifiche prescrizioni, laddove ve ne ricorrano gli estremi.

## **4 MARCATURA CE**

La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE" secondo il modello grafico riportato nell'Allegato II della Regolamento 765/2008.

La marcatura CE è apposta in ogni cabina di ascensore in modo chiaro e visibile in aggiunta alle indicazioni previste al punto 5 dell'allegato I della Direttiva (punto 3).

Nell'ambito delle certificazioni rilasciate in conformità al presente regolamento la marcatura CE è seguita dal n° 0426 (identificativo univoco di ITALCERT).

È vietato apporre sugli ascensori marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sugli ascensori o sui componenti di sicurezza può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.

## **5 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI**

La documentazione e le informazioni trasmesse dal Richiedente a Italcert per l'espletamento delle attività di valutazione e certificazione rimangono di proprietà del Richiedente. Il personale di ITALCERT coinvolto nelle attività di certificazione non potrà utilizzare tale documentazione per altri scopi che non siano strettamente correlati con le proprie attività di valutazione e certificazione.

ITALCERT non potrà trasmettere tali dati a terzi se non dietro esplicita autorizzazione del Richiedente, da esprimersi mediante forma scritta, fatti salvi gli obblighi verso le autorità di controllo come specificato nel paragrafo seguente.

## **6 INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni i dati personali forniti dall'installatore a ITALCERT saranno trattati da ITALCERT al fine di assicurare un corretto svolgimento dei rapporti contrattuali. In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici, manuali e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il conferimento dei dati personali dell'installatore è pertanto indispensabile in relazione al corretto svolgimento dei rapporti contrattuali con la conseguenza che, l'eventuale rifiuto di fornirli, determinerà l'impossibilità per ITALCERT di dar corso ai medesimi rapporti.

I dati di tipo anagrafico (ad esempio: ragione sociale, indirizzo, partita IVA, nominativo delle persone di riferimento, numeri di telefono e fax, indirizzi email) vengono raccolti e trattati da ITALCERT con l'esclusiva finalità di gestire e coordinare le attività previste dal presente regolamento e di svolgere le pratiche di tipo amministrativo/contabile. I dati relativi ai prodotti (Fascicolo Tecnico ecc.) vengono raccolti e trattati per ottemperare agli obblighi imposti a ITALCERT in qualità di Ente Notificato; in tale ambito i dati potranno essere trasmessi agli Enti predisposti alla sorveglianza di ITALCERT. "Titolare" dei dati personali è

ITALCERT S.r.l., con sede in Viale Sarca 336, Milano; ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. n. 196/2003 l'installatore può, in ogni momento, avere accesso ai propri dati personali trattati da ITALCERT, ad esempio al fine di richiederne l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, fatti salvi gli obblighi e le disposizioni di legge che vincolano ITALCERT in quanto Ente Notificato alla conservazione di determinate informazioni.

## **7 RICORSI**

Ricorso contro le decisioni di ITALCERT, con esposizione del proprio dissenso, può essere fatto dal Richiedente entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione da parte di ITALCERT. Il ricorso deve essere trasmesso mediante fax, mediante raccomandata A/R o PEC.

Per essere ammissibile, il ricorso deve:

- a) contenere una descrizione della decisione che viene contestata;
- b) contenere una chiara e dettagliata motivazione a supporto del ricorso stesso.

Al ricevimento del ricorso ITALCERT comunica formalmente entro 7 giorni al ricorrente se il ricorso è stato giudicato ammissibile o meno e, in caso di ammissibilità, la data entro la quale verrà presa una decisione (massimo 60 giorni dal ricevimento del ricorso).

I ricorsi ammissibili vengono valutati da un Comitato di Esperti, nominato dal Direttore di ITALCERT, indipendente rispetto al personale coinvolto nelle azioni che hanno portato alla decisione oggetto del ricorso. Eventuali spese relative al ricorso sono a carico del Installatore, salvo il caso di accoglimento del ricorso.

## **8 RECLAMI**

Il Richiedente può presentare un reclamo a ITALCERT per le attività svolte nell'ambito del presente regolamento.

Ogni reclamo ricevuto viene riesaminato da personale esperto non coinvolto nelle attività oggetto della segnalazione.

ITALCERT gestisce in accordo alla normativa vigente ogni reclamo pervenuto in forma scritta (lettera, fax o e-mail); i reclami giunti in forma verbale verranno gestiti in modo documentato se ritenuto opportuno.

La gestione del reclamo prevede:

- a) risposta scritta (lettera, fax o e-mail) entro 7 giorni dal ricevimento del reclamo, con l'analisi del reclamo ed eventuali azioni previste per la sua gestione, con la relativa tempistica;
- b) risposta scritta (lettera, fax o e-mail) al completamento delle azioni previste.

## **9 ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI**

Il presente regolamento viene accettato dal cliente con l'invio della domanda di certificazione.

In caso di futuri aggiornamenti e modifiche del presente Regolamento ITALCERT renderà disponibile il nuovo documento sul sito [www.italcert.it](http://www.italcert.it), nella sezione dedicata alla certificazione Ascensori. Resta pertanto inteso che il regolamento in vigore a cui fare riferimento è il documento presente sul sito web di Italcert.

ITALCERT avviserà i clienti le cui procedure di certificazione sono in fase di valutazione dell'avvenuto aggiornamento del Regolamento con comunicazione mediante fax o posta elettronica. Il regolamento risulterà accettato per silenzio / assenso entro 30 giorni dalla data di comunicazione.

Qualora il cliente non intendesse accettare le variazioni apportate al Regolamento, deve darne formale comunicazione via fax o PEC; tale comunicazione comporta l'interruzione del processo di certificazione. Il cliente dovrà comunque corrispondere a ITALCERT quanto dovuto per le attività svolte fino a quel momento.

## **10 REVISIONE PREZZI**

Gli importi stabiliti nelle convenzioni per le verifiche periodiche o straordinarie possono essere soggetti ad adeguamento periodico annuale su base ISTAT.

## **11 UTILIZZO DI MARCHI E LOGHI**

In relazione alle attività oggetto del presente Regolamento non è previsto né è consentito l'utilizzo del logo di ITALCERT o di ACCREDIA.